



CITTA' DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 133 DEL 22/08/2024

Ufficio: Verde Pubblico

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER RIPRISTINO
CONDIZIONI DI SICUREZZA PARCO COMUNALE "BOSCHETTO"**

IL SINDACO

Dato atto:

- Che a seguito delle forti ed incessanti precipitazioni avvenute sul territorio comunale il 14 agosto 2024, si sono verificate, in svariati punti del territorio comunale, situazioni di emergenza che hanno colpito in particolare la viabilità pubblica, spazi pubblici, nonché alcuni fabbricati pubblici e privati;
- Che in particolare nella giornata del 14/08/2024, la presenza di forti raffiche di vento e le precipitazioni meteoriche abbondanti, hanno causato la caduta di rami e lo sradicamento di alberi all'interno del Parco comunale "Boschetto";
- Che sono stati effettuati, sui siti segnalati appositi sopralluoghi da parte dell'Amministrazione e dei tecnici del Comune di Nichelino, al fine di verificare più dettagliatamente la situazione determinatasi e di delimitare e interdire l'accesso nelle aree pericolose;
- Che risulta necessario intervenire senza indugio alla rimozione della situazione di pericolo suddetta attraverso un intervento di ripristino della viabilità interna mediante la rimozione delle piante schiantate, e quindi durante tali operazioni è necessario procedere alla chiusura del luogo onde evitare pericoli per gli utilizzatori, durante l'esecuzione dei lavori;
- Che risulta indispensabile procedere con i suddetti interventi indilazionabili da parte dell'Amministrazione, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica;
- Che gli interventi oggetto della presente Ordinanza:
 - sono *urgenti* in quanto volti ad evitare e prevenire situazioni di pericolo e maggiori ulteriori danni a persone e beni pubblici e privati in occasione di nuove precipitazioni;
 - sono caratterizzati da un innegabile *stato di necessità e improcrastinabilità* in quanto la loro non realizzazione determinerebbe il permanere di un rischio elevato e non accettabile per la presenza di fruitori dell'area verde pubblica in oggetto;
 - sono *contingibili* in quanto conseguenti ad un evento eccezionale, imprevedibile e straordinario;
 - sono da ritenersi *idonei e proporzionali* all'obiettivo principale di limitazione del grave rischio residuo in considerazione del pericolo imminente di prossime precipitazioni;
 - sono *temporanei* in quanto le attività di ripristino delle condizioni di sicurezza si adotteranno con la procedura di *somma urgenza* e che il termine dell'ordinanza è previsto per il 28 agosto 2024, salvo proroghe della presente;
- Che ai sensi dell'art.54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso in bozza al Prefetto;

Ritenuto, il Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, di dover agire con ogni attività necessaria ed indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza in atto e alla mitigazione del rischio e di dover pertanto impedire eventi lesivi alla popolazione e a beni privati e pubblici, in caso di successive precipitazioni, vista l'elevata vulnerabilità del territorio comunale in riferimento al recente evento meteo idrologico eccezionale;

Visti

- l'art. 6 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile" che riconosce il Sindaco come Autorità territoriale di Protezione Civile;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile" che definisce le funzioni del Comune e, al comma 5 individua le responsabilità del Sindaco e i suoi poteri di

intervento a tutela delle popolazioni interessate al fine di “...prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica...” attribuendo con Ordinanza Sindacale competenze ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all’art.54 del D. Lgs. N. 267/2000;

- l’art. 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenza, nonché in materia di sicurezza, pubblica incolumità ed ordine pubblico a tutela dell’integrità fisica della popolazione;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

- Al Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Nichelino, nella persona del Dott. Ing. Cristiano Savoretto, di provvedere agli interventi di somma urgenza di ripristino delle condizioni di sicurezza relative alla fruibilità del Parco comunale “il Boschetto” anche eventualmente con l’attivazione di procedure di affidamento ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 36/2023 *“Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”*, anche con il supporto del Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile;
- Il divieto di accesso nelle aree delimitate;
- la chiusura al pubblico del Parco Comunale “Boschetto”, dal 27/08/2024 fino al 28/08/2024 e comunque fino al termine dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza;

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza, per quanto di competenza,

- alla Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo;
- al Comando Tenenza Carabinieri di Nichelino,
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Nichelino;
- alla Regione Piemonte - Settore Tecnico OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino,

La pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio comunale;

La affissione della presente Ordinanza presso tutti i punti di accesso al Parco comunale “Boschetto” che dovranno essere opportunamente e visibilmente resi invalicabili;

Che il personale della Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- che salvo che il fatto non costuisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. Ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00;
- Che ai sensi dell’art. 3, 4) comma, della Legge 07/08/1990 n. 241 , contro la presente ordinanza è ammesso mediante ricorso il termine di 60 giorni dalla notificazione, presentare ricorso al tribunale Amministrativo Regionale (D. Lgs. N. 104 del 02.07.2010), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento (D.P.R. 24.11.1971 n.1199), termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio comunale del presente provvedimento.

Nichelino, 22/08/2024

Il Sindaco
Giampietro Tolardo
(firmato digitalmente)